

Condizionalità 2012: Fasce tampone a protezione dei corsi d'acqua

Standard 5.2: "Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua" è il nuovo impegno di condizionalità introdotto dal DM 27417 del 22 dicembre 2011 del Mipaaf. L'allegato terzo del Regolamento (CE) n. 73/2009 prevede infatti che a partire dall'1 gennaio 2012 ogni stato membro introduca uno standard di condizionalità, che si ponga come obiettivo "la protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento provocati dalle attività agricole".

A tal fine il Decreto Ministeriale prescrive la presenza, o la costituzione, di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali.

Per fascia tampone s'intende una striscia di terreno mantenuta sotto copertura vegetale permanente che può essere erbacea, arbustiva od arborea.


Queste fasce sono in grado di ridurre gli effetti dell'erosione idrica e di conseguenza il dilavamento di sostanze nutritive del terreno e ridurre l'inquinamento dei corsi d'acqua provocato da concimi e pesticidi.

L'obbligo di introdurre le fasce tampone riguarda tutte le superfici agricole ad esclusione dei terreni investiti ad oliveti ed a pascolo permanente.

La larghezza della fascia è vincolata allo stato qualitativo dell'acqua del corpo idrico e può variare dai 3 ai 5 metri, la sua ampiezza viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Nella larghezza non devono essere computate superfici occupate da strade.

Secondo il nuovo decreto ministeriale, all'interno della fascia tampone, devono essere rispettati i seguenti impegni:

- 1. il divieto di lavorazione del terreno, eccetto le lavorazioni utili al mantenimento della fascia stessa.
- 2. il divieto di fertilizzazione inorganica.



La Provincia Autonoma di Trento, tramite Delibera della Giunta Provinciale, ha recepito il nuovo DM di condizionalità n. 27417 del 22 dicembre 2011, adattando gli obblighi al proprio territorio ed ha adottato la possibilità di deroga al primo impegno.

Infatti le particelle agricole ricadenti in aree montane -come classificate ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i., che definisce il territorio provinciale trentino totalmente "Territorio svantaggiato di montagna"- sono esonerate dal divieto di lavorazione del terreno sulla fascia tampone. Quindi gli agricoltori trentini sono svincolati dal rispetto del divieto di lavorazione della fascia.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con una fascia tampone di 5 metri all'interno della quale è vietato effettuare concimazioni chimiche. La larghezza della fascia può essere ridotta a 3 metri quando lo stato complessivo delle acque, del corpo idrico

interessato, è di grado “buono” o “ottimo”, oppure quando siano coltivati frutteti o vigneti inerbiti in produzione integrata o biologica.

Solo nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni, l’impegno si considera rispettato anche senza la presenza della fascia tampone: - fertirrigazione –coltivazione di frutteti o vigneti – stato qualitativo dell’acqua di grado “buono” o “ottimo”.

I corpi idrici trentini ai quali si applica lo standard 5.2 “Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua” sono quelli monitorati da parte dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia di Trento.

In base a questo monitoraggio, lo stato qualitativo delle acque dei corpi idrici provinciali sono classificati come “scadente o scarso”, “moderato o sufficiente”, “buono” “elevato o ottimo”.

Lo standard 5.2 verrà controllato da Agea tramite la foto-interpretazione. A questo controllo si aggiungerà una visita in campo, da parte dei tecnici provinciali, per verificare il rispetto del divieto di concimazione inorganica sulla fascia tampone.

Per saperne di più:

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27417 del 22 dicembre 2011.
- Delibera di Giunta Provinciale n. 516 del 16 marzo 2012.
- Circolare Agea Aciu.2012.214 del 15 maggio 2012.
- Circolare APPAG